

**EA-08 SCHEMA DI CONTRATTO
IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

**COMUNE DI VALENZANO - TECNOPOLIS CSATA
Strada Prov. Per Casamassima Km. 3,000**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA
SCIENTIFICA NELLA REGIONE PUGLIA**

**Int. 5 – ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI AMBIENTI
SPECIALISTICI, TECNOLOGICI E LOGISTICI DEL PARCO SCIENTIFICO
TECNOPOLIS**

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALENZANO
PROVINCIA DI BARI

N° _____ Rep. _____

CONTRATTO PER L'APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI AMBIENTI SPECIALISTICI, TECNOLOGICI E LOGISTICI DEL PARCO SCIENTIFICO TECNOPOLIS

TRA:

- "Tecnopolis Csata S.c.r.l." con sede legale in Valenzano (BA) Str. Provinciale per Casamassima Km 3, codice fiscale e partita IVA n. 00358710721, la quale interviene al presente atto in persona del suo Presidente e legale rappresentante nato a, ivi domiciliato per la carica; (stazione appaltante)

E:

- l'Impresa con sede in via, C.F./P.IVA, in persona del suo legale rappresentante, Sig., nato/a a, il, residente a in Via

Premesso

- che con deliberazione della n. in data esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra citati, redatto dal conformemente all'incarico ricevuto con lettera n° del nell'importo di Euro 1.808.667,32 di cui Euro 1.703.870,30 a base d'asta; Euro 52.697,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 52.100,00 per spese di progettazione esecutiva e eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione non soggetti a ribasso.

- che l'opera è stata finanziata con

- che sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all'art. 56 della legge 142/1990 ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di *pubblico incanto* con il sistema di realizzazione dei lavori.

- che l'appalto è a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni e, secondo quant'altro specificato nel Capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto mediante pubblico incanto sarà effettuata con il sistema del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara;

- che con provvedimento di n° del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);

- che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e come da verbale di gara in data - (Allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad Euro (lire.....);

- che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che è stata acquisita la certificazione della Camera di CC.I.AA. n°..... del attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'Impresa, sig..... nato a il cod. fisc, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e s.m. e i.;

PREMESSO QUANTO SOPRA

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stesse parti convengono e stipulano quanto appresso:

1) per conto di TECNOPOLIS, nel seguito denominato Amministrazione nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa nel seguito denominato Appaltatore con sede in l'appalto dei Lavori di adeguamento infrastrutturale di ambienti specialistici, tecnologici e logistici del Parco Scientifico Tecnopolis.

2) Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di Euro, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi affidato.

A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad Euro 52.697,02 e Euro 52.100,00 per spese di progettazione esecutiva e eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione non soggetti a ribasso.

L'appalto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nonché dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato speciale d'appalto allegato e dai seguenti articoli:

Art. 1 - Osservazione delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 2 - Categoria prevalente.

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG11».

Art. 3 - Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori;

e) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;

e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;

f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, la circostanza che l'importo richiesto per la progettazione non è inferiore ai minimi inderogabili previsti dal DM 04/04/2001.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del Capitolato allegato al presente contratto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4 - Disciplina delle varianti

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e comunque nei limiti prescritti dall'art. 25 della legge 109/94 e successive, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal Capitolato speciale allegato al presente contratto.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 5 - Cantierabilità

È fatto obbligo all'Appaltatore redigere gli atti necessari alla "cantierizzazione". Tali atti saranno tutti quelli che costituiranno interfaccia tra il progetto esecutivo e l'esecuzione vera e propria che consentono quindi di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli grafici delle opere provvisoriale che l'art. 35 del Regolamento D.P.R. 554/1999 non prevede facciano parte del progetto esecutivo).

Art. 6 - Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Documento anche i seguenti documenti:

- 1) il capitolato speciale di appalto;
- 2) gli elaborati grafici progettuali;
- 3) il computo metrico estimativo;
- 4) relazioni tecniche e di calcolo.

Art. 8 - Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n° in data per l'importo di Euro

La suindicata cauzione prevedeva l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del successivo art. 8, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria ha validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e quindi valida fino al.....

Art. 9 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n° in data per l'importo di Euro (...../...);

L'Appaltatore ha altresì soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, presentando la relativa documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - Programma dei lavori, consegna dei lavori

10.1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

10.2. La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverrà successivamente alla formale approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione e avverrà con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi dell'art. 129, comma 7 del Regolamento D.P.R. 554/1999, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La

decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 3, art 109 del Regolamento D.P.R. 554/1999.

Art. 11 - Consegna frazionata

L'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà attivare tutte le operazioni inerenti alla acquisizione delle aree destinate ad occupazione provvisoria; dovrà altresì dare immediatamente corso a tutte le pratiche per le quali a termine di legge e di regolamenti locali siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori dovrà procedere alla predisposizione degli uffici della Direzione dei lavori.

Art. 12 - Inizio dei lavori - penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera nella misura di 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40giorni si procederà ai sensi dell'art 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (comma 1art. 133 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999). Si applicano l'articolo 133 del regolamento D.P.R. n. 554 e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla Committenza.

Art. 14 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori – penale per il ritardo – premio di accelerazione

14.1. Il tempo utile per la progettazione esecutiva resta fissato in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. n.554/1999 e s.m.i..

14.2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

14.3. In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dell' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento, verrà applicata, con deduzione del corrispondente importo, nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

14.4. Resta espressamente stabilito e accettato che, qualunque sia la motivazione della concessione di una eventuale proroga, l'Appaltatore non avrà diritto per questa a compensi od indennizzi di alcun genere.

14.5. Nel caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante riconoscerà all'appaltatore un premio nella misura di 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 15 - Liquidazione dei corrispettivi

15.1. Ai fini della contabilità o per la stesura di varianti in corso d'opera i lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie omogenee di lavorazione:

Per lavori a CORPO:

- Impianti Elettrici	euro	480.694,20
- Impianti Meccanici	euro	598.121,46
- Impianti Speciali e di trasmissione dati	euro	264.612,30
- Opere Edili	euro	413.139,36
- SOMMANO LAVORI	Euro	1.756.567,32

di cui:

- ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	euro	52.697,02
---	------	-----------

15.2. Il corrispettivo per la progettazione sarà corrisposto ad avvenuta approvazione del Progetto esecutivo da parte della stazione appaltante per l'ammontare di seguito stabilito:

- PER SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE (NON SOGGETTI A RIBASSO)	euro	52.100,00
---	------	-----------

L'importo complessivo derivante dal quadro su indicato risulta:

Euro 1.808.667,32 (unmilioneottocentoottomilaseicentosessantasette/32); così suddivisi:

Per Lavori:

Euro 1.756.567,32 (unmilionesettecentocinquantaseimilasessantasette/32) di cui:

- **Euro 1.703.870,30 (unmilionesettecentotremilaottocentosettanta/30) soggetti a ribasso d'asta;**

- **Euro 52.697,02 (cinquantaduemilaseicentonovantasette/02) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.**

Per spese di progettazione:

Euro 52.100,00 (cinquantaduemilacento/00).

15.2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 250.000/00 (duecentocinquantamila/00). Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 gg a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 gg dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Modalità e termini del collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento in presenza di difetti nell'esecuzione dei lavori e di discordanze negli atti contabili.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell'Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 Codice civile, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere in ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

Art. 17 - Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dal Regolamento in vigore e dal Capitolato generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal Regolamento vigente l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre che nei casi previsti dagli artt. 118 e 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, ed in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 18 - Subappalto

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili per una quota non superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 72 del comma 2, lettera d) del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

c) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 19 - Divieti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietato all'Appaltatore, a norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 20 - Fusione e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/1994.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 21 - Prezzi di elenco

I prezzi globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a forfait e le somministrazioni, risultano dal Computo metrico estimativo allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso come dall'offerta fatta dall'Appaltatore sono condizioni del presente contratto e s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Art. 22 - Revisione prezzi e prezzo chiuso

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi come da legge 8 agosto 1992 n. 359 modificata dalla legge 29 dicembre 1992 n. 498 e non si applica, pertanto, il comma 1, art. 1664, Codice civile.

Art. 23 - Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

A norma delle disposizioni del Capitolato generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali necessari per l'esercizio delle attività necessari.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 24 - Indicazione delle persone che possono riscuotere e spese contrattuali

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

.....
I pagamenti, in conto e a saldo, a favore dell'Appaltatore saranno intestati a
....., ed effettuati in Euro.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare l'Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla Stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 25 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto le disposizioni dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli art. 150 e 151 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito Collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge n. 109/1994.

Art. 26 – Legge sulla Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.675/96 e s.m.i., l'impresa appaltatrice dichiara di essere stata informata circa i soggetti, le modalità e le finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 13 della L.675/96. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa appaltatrice, e per essa il suo legale rappresentante, esprime il consenso a che l'Amministrazione raccolga, conservi, utilizzi e "tratti" i dati di cui verrà in possesso, ai fini contabili e fiscali connessi con gli adempimenti contrattuali. L'Appaltatore quindi autorizza l'Amministrazione a trasmettere i propri dati a terzi qualificati per adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivanti dal rapporto in essere.

Letto, confermato e sottoscritto in Valenzano, il _____

L'Impresa

.....

Il Presidente

.....

Ai sensi e per effetto dell'art. 1341 C.C. l'Appaltatore dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente tutte le clausole di cui agli art. dal n. 1 fino al n. 26 e di accettare tutto quanto in essi stabilito.

Letto, confermato e sottoscritto in Valenzano, il _____

L'Impresa

.....

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	1
Art. 1 - Osservazione delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale.....	3
Art. 2 - Categoria prevalente.....	3
Art. 3 - Condizioni di appalto.....	3
Art. 4 - Disciplina delle varianti	4
Art. 5 - Cantierabilità.....	4
Art. 6 - Eccezioni dell'Appaltatore.....	4
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 8 - Cauzione provvisoria.....	5
Art. 9 - Cauzione definitiva e coperture assicurative	5
Art. 10 - Programma dei lavori, consegna dei lavori.....	5
Art. 11 - Consegna frazionata	6
Art. 12 - Inizio dei lavori - penale per il ritardo	6
Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori	6
Art. 14 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori –	6
penale per il ritardo – premio di accelerazione.....	6
Art. 15 - Liquidazione dei corrispettivi.....	7
Art. 16 - Modalità e termini del collaudo.....	8
Art. 17 - Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto.....	8
Art. 18 - Subappalto.....	9
Art. 19 - Divieti	9
Art. 20 - Fusione e conferimenti.....	9
Art. 21 - Prezzi di elenco.....	9
Art. 22 - Revisione prezzi e prezzo chiuso	10
Art. 23 - Rappresentante tecnico dell'Appaltatore	10
Art. 24 - Indicazione delle persone che possono riscuotere e spese contrattuali	10
Art. 25 - Risoluzione delle controversie.....	11
Art. 26 – Legge sulla Privacy	11